REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1983

relativo alla classificazione di merci nelle voci 84.49 e 85.05 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da prendere per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno prendere disposizioni concernenti la classificazione doganale delle diserbatrici-tagliabordi portatili, provviste in qualche caso di ruote di supporto, dotate di un sistema di taglio consistente in un sottile filo di nylon animato da un movimento circolare rapidissimo e azionate, a seconda del modello, da un motore a benzina incorporato montato su un supporto di metallo leggero, munito di maniglia con comando a mano o da un motore elettrico incorporato montato su un manico di circa 90 cm di lunghezza, munito di maniglia con comando a mano ;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83 [3], classifica nella voce 84.25 tra l'altro le tosatrici da prato, nella voce 84.49 gli utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico per l'impiego a mano e nella voce 85.05 gli utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato) per l'impiego a mano ;

considerando che tutte queste voci possono essere prese in considerazione per la classificazione delle macchine precedentemente descritte ;

considerando che le macchine di cui trattasi che servono al lavoro di rifinitura dei prati, negli angoli, lungo i muri, sotto i cespugli, ecc. sono ideate per essere tenute, comandate e dirette a mano durante l'utilizzazione ;

considerando che vengono considerate tosatrici da prato esclusivamente le macchine che consentono di eseguire meccanicamente, i lavori di taglio su grandi superfici ;

considerando che le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale relative alla voce 84.49 considerano come utensili e macchine utensili per l'impiego a mano quelli costruiti per essere tenuti in mano e comandati e diretti a mano durante il loro impiego anche se sono semplicemente sollevati o spostati durante il lavoro e che le medesime note esplicative autorizzano ad includerli nei congegni della specie utilizzati con dispositivi ausiliari di sostegno (treppiedi, cavalletti pneumatici, sospensione ad avvolgimento, ecc.) ;

considerando che le medesime note esplicative si applicano anche agli utensili e macchine utensili elettromeccanici della voce 85.05 ;

considerando che le macchine di cui sopra vanno pertanto classificate rispettivamente nelle voci 84.49 e 85.05, a seconda che siano azionate da un motore a benzina o da un motore elettrico incorporato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le diserbatrici-tagliabordi portatili, provviste in qualche caso di ruote di supporto, dotate di un sistema di taglio consistente in un sottile filo di nylon animato da un movimento circolare rapidissimo e azionate, a seconda del modello, da un motore a benzina incorporato montato su un supporto di metallo leggero, munito di maniglia con comando a mano o da un motore elettrico incorporato, montato su un manico di circa 90 cm di lunghezza, munito di maniglia con comando a mano devono essere classificate nella tariffa doganale comune :

a) quando sono azionate da un motore a benzina nella voce

 84.49 Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano ;

b) quando sono azionate da un motore elettrico nella voce

 85.05 Utensili e macchine utensili elettromeccanici con motore incorporato per l'impiego a mano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione